

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 550673)

LEGGE REGIONALE 05 marzo 2025, n. 2

**Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità ed interventi.**

1. Con la presente legge regionale la Regione del Veneto si propone di:
  - a) aumentare l'attrattività del sistema economico regionale per gli investitori nazionali ed esteri, anche al fine di favorire la continuità d'impresa;
  - b) accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto;
  - c) favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a salvaguardare l'occupazione e il lavoro sul territorio regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la Giunta regionale:
  - a) promuove e sostiene nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore tecnologico, digitale, ambientale, energetico, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite l'attrazione o il rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione;
  - b) supporta le imprese che manifestano l'intenzione di investire e produrre in Veneto attraverso incentivi e agevolazioni, anche fiscali, sia di carattere strutturale, sia per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
  - c) sostiene il radicamento, l'attrazione e lo sviluppo delle imprese multinazionali anche al fine di sviluppare e qualificare le filiere produttive;
  - d) sostiene progetti di rilocalizzazione in Veneto di produzioni precedentemente delocalizzate;
  - e) promuove la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree interessate e la loro gestione integrata, anche d'intesa con gli enti locali, i consorzi e le società che gestiscono le aree industriali, favorendo proposte di sinergia industriale in grado di attuare principi di economia circolare;
  - f) stimola gli investimenti nel sistema produttivo veneto da parte di fondi di private equity e private debt nazionali ed internazionali.

**Art. 2****Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. La Giunta regionale, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese o l'espansione di insediamenti esistenti, privilegiando la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o

dismissi.

2. Gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
- d) la sostenibilità energetica, ambientale e sociale degli interventi, inclusa la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- e) un significativo impatto con positivi effetti sull'occupazione;
- f) la capacità di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di progetti di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale sostiene gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso agevolazioni alle imprese concesse nelle forme del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa, nonché tramite la concessione di garanzie nelle diverse forme tecniche, anche in combinazione tra di loro.

4. La Giunta regionale può sostenere gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mediante incentivi, da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

5. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti nell'avviso di cui al comma 6 nonché in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

6. Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva l'"Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo". L'avviso individua le attività economiche, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione e le risorse disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione. Sull'avviso, incluso lo schema di accordo, la Giunta regionale informa e consulta le parti sociali e può tenere conto di eventuali indicazioni espresse dalle stesse.

7. In caso di valutazione positiva di una proposta di investimento che coinvolge gli enti locali, gli stessi sono informati al fine di valutare gli interventi di parte pubblica necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.

8. L'Accordo individua le procedure abilitative, anche in materia urbanistica, per la realizzazione degli insediamenti produttivi e delle funzionali opere infrastrutturali.

9. L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese o delle aggregazioni di imprese, degli enti locali e degli altri soggetti che ne concorrono all'attuazione. Per la Regione l'accordo è sottoscritto dal direttore della struttura competente in materia di industria.

10. Beneficiari delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 sono l'impresa che promuove l'Accordo, in qualità di soggetto proponente e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento oggetto dell'Accordo. In caso di progetti di investimento da realizzare da più imprese, il soggetto proponente ne assume la responsabilità verso la Regione ai fini della coerenza tecnica ed economica.

11. Gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo possono essere connessi e complementari ad un eventuale accordo per l'innovazione o contratto di sviluppo sottoscritti con il competente Ministero e la Regione, a condizione che siano previsti investimenti addizionali ed ulteriori spese.

12. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche, infrastrutture per le telecomunicazioni, medie e grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e successive modificazioni.

**Art. 3****Contenuto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. L' Accordo per l'insediamento e lo sviluppo deve prevedere:
  - a) la localizzazione dell'investimento produttivo;
  - b) la descrizione dettagliata del progetto;
  - c) l'entità dei contributi e delle spese previste;
  - d) i tempi di realizzazione degli interventi;
  - e) gli impegni occupazionali;
  - f) gli impegni per la tutela della salute e dell'ambiente;
  - g) le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimento;
  - h) l'impegno di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa europea.
2. L'Accordo può altresì includere progetti di ricerca e sviluppo che prevedono il coinvolgimento di uno o più organismi di ricerca operanti in Veneto.
3. L'Accordo può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità del progetto di investimento e sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, possono essere anche integralmente a carico delle risorse pubbliche, secondo le modalità stabilite nell'accordo di cui all'articolo 2. Esclusivamente nel caso di imprese provenienti da paesi esteri o da altre regioni che vogliono avviare o espandere un'attività in Veneto, quando è accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere almeno in parte garantita attraverso risorse riservate dall'Accordo medesimo.
4. L'Accordo definisce, altresì, le modalità operative al fine di assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti partecipanti all'Accordo, eventualmente promuovendo una apposita conferenza di servizi preliminare finalizzata, qualora necessario, a definire il percorso da attivare per la valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia ambientale.
5. Gli Accordi che prevedono interventi in ambiti urbani degradati o in ambiti urbani di rigenerazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" e successive modificazioni hanno titolo preferenziale per l'attribuzione delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

**Art. 4****Gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. La Giunta regionale può affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, alla propria società in house di cui alla legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni" le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui alla presente legge, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo e al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
2. Il soggetto gestore fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta della Regione, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attività di monitoraggio e controllo.

**Art. 5****Realizzazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui al comma 4-ter, dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve contenere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione.

**Art. 6****Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti.**

1. Al fine di promuovere l'attrattività del territorio regionale e favorire gli investimenti e il rientro delle attività delocalizzate, in un'ottica di rafforzamento competitivo delle imprese e di miglioramento del benessere economico-sociale del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, provvede:

- a) all'individuazione di un "Contact point" a cui le imprese che vogliono avviare o espandere un'attività nel territorio regionale possono rivolgersi per richiedere servizi di informazione e di accompagnamento;
- b) alla predisposizione di un sito informativo che descrive gli elementi di attrattività del territorio regionale e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel Veneto, oltre che valorizzi la conoscenza delle realtà produttive e delle eccellenze regionali;
- c) alla realizzazione, anche tramite l'attivazione di un servizio digitale per il censimento delle opportunità insediative e di investimento in Veneto, di una piattaforma digitale che individua le aree industriali disponibili evidenziandone le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento;
- d) a svolgere attività di ricerca di investitori nazionali ed esteri tramite la realizzazione di azioni di promozione, anche a livello internazionale, dell'immagine del Veneto e delle opportunità di investimento nel territorio regionale nonché l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare protocolli d'intesa o accordi di collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Veneto, gli enti locali interessati, il sistema camerale e le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori economici interessati nonché le università, anche al fine di definire procedimenti semplificati per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l'esercizio delle attività produttive.

**Art. 7****Interventi di semplificazione.**

1. La Regione, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, tramite accordi con il sistema camerale, l'ANCI del Veneto e le altre amministrazioni coinvolte, specifiche azioni volte a garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi volti ad assicurare l'interoperabilità dei flussi documentali e degli schemi dati tra gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti anche al fine di allineare le informazioni in possesso dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) con quelle detenute da tali soggetti.

3. La Regione assicura, in particolare:

- a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese e il loro raccordo con lo sportello unico per le attività produttive;
  - b) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, mediante l'interoperabilità tra i sistemi informatici, con riferimento ai dati relativi alle imprese contenuti nelle banche dati della Regione e dei suoi enti, agenzie, aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionale, società controllate e partecipate.
4. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, può stipulare intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.
5. La Regione, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di assistere gli investitori stranieri nella fase di insediamento e di sviluppo del progetto di investimento, istituisce un servizio di tutoraggio e di after-care che, nel rispetto della normativa vigente in materia, facilita i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevola l'espletamento degli adempimenti amministrativi.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 5 e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici interessati.

#### **Art. 8**

##### **Sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.**

1. Al fine di agevolare l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale, la Giunta regionale:
  - a) assicura, tramite la rete dei Centri per l'impiego, supporto alle imprese nella conoscenza del mercato del lavoro locale e nella ricerca di personale e l'organizzazione di eventi o altri percorsi di inserimento e accompagnamento lavorativo delle figure richieste;
  - b) riunisce, con cadenza semestrale, apposita seduta della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni, al fine di concordare e pianificare in modo condiviso le politiche del lavoro volte ad offrire alle imprese aderenti agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo di cui all'articolo 2 gli strumenti più opportuni per favorire l'inserimento di nuovo personale e la riqualificazione del personale già presente in azienda, anche prevedendo interventi di qualificazione, riqualificazione o di sviluppo e adattamento delle competenze dei lavoratori;
  - c) promuove il coordinamento tra le imprese e il sistema di istruzione e formazione regionale;
  - d) promuove la valorizzazione dei sistemi di welfare esistenti nel territorio favorendo la realizzazione dei servizi alla persona e alla famiglia sul territorio regionale, anche valorizzando l'operato dell'Unità Operativa "Veneto Welfare" di cui all'articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto";
  - e) favorisce l'attrazione di nuovi investimenti in merito ai processi di reindustrializzazione di imprese in crisi, riqualificazione o riconversione produttiva, passaggio generazionale o workers buyout, gestiti dalla Regione, anche attraverso l'Unità di Crisi regionale istituita presso l'Ente regionale Veneto Lavoro.

#### **Art. 9**

##### **Agevolazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, in attuazione degli Accordi per

l'insediamento e lo sviluppo di cui all'articolo 2, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, ridotta di un punto percentuale.

2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:

- a) codice 64 - attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione;
- b) codice 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
- c) codice 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, successivi alla sottoscrizione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo di cui all'articolo 2, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis".

#### **Art. 10** **Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l'attrazione degli investimenti nella Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive le azioni e gli interventi progressivamente attivati, relazionando sull'attuazione degli Accordi di cui alla presente legge e, in particolare, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i progetti approvati, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le risorse impegnate ed erogate, evidenziandone i risultati ottenuti anche in termini occupazionali, e le altre azioni di supporto realizzate.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

#### **Art. 11** **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale"), quantificati in euro 16.233.921,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.

2. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti") quantificati in euro 766.079,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

4. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7, commi 5 e 6, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificate in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"), si fa fronte riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

## **Art. 12** **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 marzo 2025

Luca Zaia

---

## **INDICE**

Art. 1 - Finalità ed interventi.

Art. 2 - Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.

Art. 3 - Contenuto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.

Art. 4 - Gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.

Art. 5 - Realizzazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.

Art. 6 - Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti.

Art. 7 - Interventi di semplificazione.

Art. 8 - Sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.

Art. 9 - Agevolazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.

Art. 10 - Clausola valutativa.

Art. 11 - Norma finanziaria.

Art. 12 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 5 marzo 2025, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Marcato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 febbraio 2025, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 marzo 2024, dove ha acquisito il n. 248 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 febbraio 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 febbraio 2025, n. 2.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Veneto rappresenta un territorio di eccellenza e di grandi potenzialità per gli investitori esteri grazie alla sua posizione geografica e ad una buona rete di infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali. La presenza di tre aeroporti internazionali, con Venezia che nel 2023 si colloca, a livello nazionale, al quinto posto per traffico passeggeri e al quarto posto per il traffico cargo, rende la Regione particolarmente attrattiva per gli investitori esteri. Un altro fattore rilevante è dato dal sistema universitario veneto che con i suoi quattro atenei, ai primi posti della Classifica Censis 2022/2023 per le varie categorie, copre tutti gli ambiti di studio. La presenza di molti cluster industriali dislocati nell'intera regione rappresenta un valore aggiunto per nuovi investitori, che possono contare su un tessuto di PMI in diversi settori manifatturieri e dei servizi ben integrati nelle catene globali del valore. Per tali caratteristiche il Veneto è la quinta regione italiana leader nell'attrazione degli investimenti dopo Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. In Veneto sono inoltre presenti 9 multinazionali inserite tra le prime 500 imprese al mondo nella classifica di Forbes.

Gli investimenti esteri portano una serie di opportunità, quali maggiore crescita, attrazione di capitali, innovazione, trasferimento tecnologico e integrazione globale. Nel Veneto, il 94,5% delle imprese sono di proprietà italiana, un dato simile a quello della vicina Emilia-Romagna con il 93,4%; conseguentemente, con riferimento ai proprietari stranieri, in Veneto si registra una presenza pari al 5,5%, mentre in Emilia-Romagna tale valore risulta leggermente superiore, pari al 6,6%.

In termini di nazionalità dei proprietari esteri, la Germania emerge come il maggior investitore nel Veneto, con circa il 12% sul totale delle imprese a proprietà estera, seguita dagli Stati Uniti (10%), Lussemburgo (9%), Francia (8,3%), Regno Unito, Svizzera, Cina (circa il 6%), Austria, Paesi Bassi, Romania (4%), Spagna (3,5%), Giappone, Svezia, Belgio, Albania (2,5%).

Per le PMI del territorio, che spesso trovano difficile competere a livello globale a causa delle limitate risorse a loro disposizione, accedere a nuovi capitali e know-how tramite fusioni o acquisizioni può rappresentare la chiave per l'espansione e l'innovazione. Inoltre, l'apertura della proprietà a terzi ed investitori esteri può essere una leva strategica per le imprese. Tuttavia, è essenziale che tali operazioni siano condotte con attenzione, considerando l'impatto sul tessuto sociale ed economico locale.

In tale contesto, il presente progetto di legge vuole favorire l'insediamento nel territorio regionale di nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese e l'espansione di insediamenti esistenti, anche mediante la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi, con l'obiettivo di:

- aumentare l'attrattività del territorio regionale per gli investitori nazionali ed esteri;
- accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto;
- favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere la loro presenza nel territorio regionale, salvaguardando l'occupazione e il lavoro.

Per il perseguimento di tali obiettivi il progetto di legge, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

- promuove e sostiene nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore digitale, ambientale, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite l'attrazione o il rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione;
- supporta le imprese che vogliono investire e produrre in Veneto attraverso incentivi e agevolazioni, anche fiscali, sia di carattere strutturale, sia per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
- sostiene il radicamento delle imprese multinazionali anche al fine di sviluppare e qualificare le filiere produttive;
- promuove la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree interessate e la loro gestione integrata, anche d'intesa con gli enti locali, i consorzi e le società che gestiscono le aree industriali, favorendo proposte di sinergia industriale in grado di attuare principi di economia circolare.

A tal fine, la Giunta regionale promuove la stipula di appositi "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" garantendone l'accesso ai soggetti interessati in condizioni di parità e trasparenza. In particolare, gli Accordi, preceduti da un apposito Avviso che individua le attività economiche, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni e i criteri di valutazione delle domande, definiscono:

- la localizzazione dell'investimento produttivo;
- la descrizione dettagliata del progetto;
- l'entità dei contributi e delle spese previste;
- i tempi di realizzazione degli interventi;
- gli impegni occupazionali;
- gli impegni per la tutela della salute e dell'ambiente;
- le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimento;
- l'impegno di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa europea.

La Giunta regionale sostiene gli interventi attraverso agevolazioni alle imprese concesse nelle forme del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa, nonché tramite la concessione di garanzie nelle diverse forme tecniche, anche in combinazione tra di loro. È previsto, inoltre, che alle imprese che sottoscrivono e realizzano gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo sia applicata una riduzione di un punto dell'aliquota IRAP per l'anno di sottoscrizione dell'Accordo e per i due anni successivi.

Le funzioni riferite alla gestione degli accordi possono essere affidate dalla Regione, con le modalità stabilite da apposita convenzione, alla propria società in house Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14.

Sono inoltre previste ulteriori azioni volte a promuovere l'attrattività del territorio regionale e favorire gli investimenti e il rientro delle attività delocalizzate, con particolare riferimento:

- all'individuazione di un "Contact point" di informazione e di accompagnamento delle imprese che vogliono avviare o espandere un'attività nel territorio regionale;
- alla predisposizione di un sito informativo che descrive gli elementi di attrattività del territorio regionale e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel Veneto;
- alla realizzazione, anche tramite l'attivazione di un servizio digitale per il censimento delle opportunità insediative e di investimento in Veneto, di una piattaforma digitale che individua le aree industriali disponibili evidenziandone le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento;
- all'attività di ricerca di investitori nazionali ed esteri tramite la realizzazione di azioni di promozione, anche a livello internazionale, dell'immagine del Veneto e delle opportunità di investimento nel territorio regionale e l'organizzazione di iniziative promozionali.

Il progetto di legge si articola in 12 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge.

L'articolo 2 illustra gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo tra la Regione e le imprese come strumento chiave per l'attrazione e lo sviluppo di nuovi investimenti produttivi strategici.

L'articolo 3 definisce il contenuto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.

L'articolo 4 illustra le modalità di gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo la quale, con apposita convenzione, può essere affidata alla propria società in house Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14.

L'articolo 5 delinea le modalità di realizzazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo tramite lo strumento del contratto di rete di cui al comma 4 ter, dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

L'articolo 6 illustra gli strumenti da sviluppare da parte della Regione per migliorare e rendere più efficiente il processo di attrazione degli investimenti sul territorio regionale.

L'articolo 7 contiene interventi di semplificazione al fine di attrarre nuovi investimenti.

L'articolo 8 delinea azioni di sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.

L'articolo 9 prevede agevolazioni IRAP per le imprese che stipulano gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.

L'articolo 10 contiene la clausola valutativa.

Gli articoli 11 e 12 contengono rispettivamente la norma finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 15 aprile 2024.

In data 29 maggio 2024 si sono svolte le consultazioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento nella forma di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.

Le stesse si sono svolte in forma congiunta con la Prima Commissione consiliare.

La Terza Commissione consiliare ha acquisito i pareri dalle seguenti Commissioni consiliari:

- Sesta Commissione consiliare: parere favorevole espresso a maggioranza in data 24 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;
- Seconda Commissione consiliare: parere favorevole espresso a maggioranza in data 16 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;
- Prima Commissione consiliare: parere favorevole espresso a maggioranza in data 5 febbraio 2025, ai sensi degli articoli 51 e 66 del Regolamento.

La Terza Commissione consiliare in data 5 febbraio 2025 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 248 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Rigo); Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Europa Verde (Masolo); Misto (Lorenzoni).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, nel testo che segue: "Signor Presidente, colleghi consiglieri,

mi fa particolarmente piacere poter essere correlatore di questo progetto di legge, perché è uno dei temi che mi stanno a cuore. L'ho fatto molto volentieri ed è stata l'occasione anche per conoscere meglio la realtà produttiva della nostra Regione.

Finalmente arriva in Aula questo progetto di legge, che è stato presentato - lo ricordo ai colleghi - il 5 marzo 2024. Un percorso lungo un anno per un provvedimento atteso da molte parti sociali, che mi auguro non vedano deluse le proprie aspettative. Forse dobbiamo ringraziare il Presidente di Confindustria Enrico Carraro, che ha dato una sveglia alla Giunta regionale e ha consentito di completare i passaggi in Commissione consiliare regionale.

Dobbiamo riconoscere che c'era proprio bisogno di dare una scossa all'Amministrazione regionale perché attivasse misure per attrarre investimenti, esteri soprattutto. Se i territori nostri concorrenti si muovono e noi rimaniamo fermi, restiamo indietro. Le esperienze di Intel e Silicon Box ci insegnano che, se siamo in competizione, il successo di un ecosistema produttivo non nasce a caso. Il Veneto ha molti asset materiali e immateriali di valore, lo ricordava la collega Cestaro, ma questo non assicura alcuna posizione di rendita.

Se guardiamo alla classifica del 2024 del Financial Times, tra le dieci Regioni europee migliori per la strategia per gli investimenti stranieri - Foreign Direct Investment (FDI) - il Veneto non c'è. Ci sono l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte, ma il Veneto non c'è.

Poniamoci qualche domanda e cerchiamo di capire come mettere a fuoco una strategia perché il nostro territorio sia riconosciuto come attrattivo. È interessante osservare i dati che caratterizzano l'economia della nostra Regione. Le imprese a capitale estero in Italia hanno circa 1,2 milioni di dipendenti e un fatturato generato pari a circa 445 miliardi di euro l'anno. Banca d'Italia valuta in 417 miliardi lo stock degli investimenti esteri in Italia. Ricordava la collega il 5 per cento circa delle imprese in regione di capitale straniero, una penetrazione simile a quella delle regioni vicine.

Una raccolta statistica dell'Istituto per il commercio estero relativa al 2017 (l'ultima disponibile) mostra che in Veneto erano attive 1.211 imprese estere, l'8,5 per cento delle imprese estere presenti in Italia, con 110.000 dipendenti e un fatturato di 43,7 miliardi, che è solo il 7,2 per cento del fatturato delle imprese a capitale straniero. Quindi, fatturano meno che non nel resto, se la quota è inferiore. È suddiviso, questo fatturato, sostanzialmente a metà tra il manifatturiero e il commercio. Il 70 per cento di questo fatturato era da parte di imprese dell'Unione europea. Una presenza di rilievo.

Non vi sono solo le imprese estere che dobbiamo aspirare ad attrarre, ma anche le imprese promosse da cittadini italiani, veneti in primis, che spesso prediligono collocare altrove la sede della propria attività. Su questo, se volete, ho un ventaglio di casi assolutamente significativo.

Credo che il tema sia soprattutto come essere attrattivi per le imprese che fanno innovazione. È da lì che viene la creazione di valore. In una situazione di progressiva mancanza di lavoratori, l'economia si può sostenere unicamente sull'innovazione. Di questo dobbiamo essere consapevoli.

Vi sono degli indicatori significativi, pubblicati sul cruscotto, indicatori statistici del Ministero delle imprese. Il Veneto ospitava, a fine giugno 2024, 814 start-up innovative, quinta regione italiana, con il 6,32% del totale nazionale. Siamo sotto rispetto alla quota dell'economia nazionale. Nessuna provincia veneta è tra le prime dieci in Italia. La prima è Padova, tredicesima, con l'1,63% del totale delle start-up innovative nazionali. Se guardiamo alla percentuale di queste start-up innovative sul totale delle nuove società di capitali nella nostra Regione, il Veneto è ai minimi nazionali con il 2,83% delle nuove società create, che sono start-up innovative, contro il 4,3% della Lombardia e il 4,5% del Friuli Venezia Giulia. Non cito le Regioni a guida di centrosinistra, sennò mi dite che sono partigiano. Allora, abbiamo parecchio lavoro da fare sul fronte dell'innovazione.

Il provvedimento in discussione può essere sintetizzato in un'ampia delega alla Giunta regionale sulla base di cinque azioni, in gran parte delegate o delegabili a Veneto Innovazione, che ha acquisito un ruolo di dispensatore di incentivi con la legge n. 14 del 2023 di riforma organizzativa di Veneto Sviluppo. I cinque punti sono i seguenti: la delega alla Giunta regionale alla stipula di accordi per l'insediamento allo sviluppo (articoli 2 e 3); la realizzazione di un sito informativo sulle opportunità di investimento in Regione (articolo 6); la semplificazione dei processi autorizzativi (articolo 7); il sostegno alla formazione tramite i Centri per l'impiego (articolo 8); la riduzione di un punto percentuale per cinque anni – collega Cestaro, abbiamo fatto l'emendamento in Commissione, non sono due, sono cinque anni – per l'aliquota IRAP alle imprese di nuova costituzione che trasferiscono l'insediamento produttivo in Regione.

La prima osservazione è relativa alle risorse messe a disposizione per le attività, che sono gran parte recuperate dai fondi europei del FESR, che già erano stanziati, a prescindere da questa norma, e parliamo di 16,2 milioni di euro. Poi, vi sono altri finanziamenti a Veneto Innovazione per il suo ruolo, 766.000 euro e poi 100.000 euro l'anno, per i tre anni, per la formazione, 400.000 euro l'anno, per i tre anni, per la realizzazione del sito, la piattaforma informatica e la semplificazione normativa, 650.000 euro attesi nel 2026 e nel 2027 per la riduzione IRAP. Assessore, non abbiamo messo risorse di peso, abbiamo cercato di indirizzare delle risorse che già erano sul tavolo.

Il secondo aspetto è che ancora una volta, colleghi Consiglieri, diamo un'ampia delega alla Giunta regionale nel mettere in atto le azioni previste dalla norma, pur con risorse limitate. Allora, credo che sia da rendere più chiaro - e chiedo l'aiuto dell'Assessore su questo – quale sia il reale portato di questa legge rispetto a quanto già previsto nella normativa nazionale, soprattutto le misure messe in campo dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Infatti, con il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 è stato approvato il nuovo piano per la cosiddetta "Transizione 5.0", che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione sostenibile delle imprese attraverso un importante schema di crediti d'imposta. Ma la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti è assai più articolata. È attivo a livello ministeriale il Comitato di attrazione per gli investimenti esteri, il cosiddetto "CAIE", come luogo di coordinamento tra i principali attori in materia di attrazione. Nel 2022 con il decreto-legge n. 115 agli articoli 32 e 33 è stata prevista l'istituzione di aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti superiori ai 400 milioni di euro relativi ai settori di rilevanza strategica. In queste aree è attivabile uno speciale Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR, questi acronimi sono un po' spaventosi) che consente di accentrare tutte le autorizzazioni nell'ambito di un provvedimento autorizzatorio unico. E qui chiedo, perché non sono riuscito a trovare informazioni: ce n'è qualcuna di queste che è stata attivata in Veneto? Tra gli interventi più rilevanti c'è la possibilità, poi, che il Ministero possa sostituirsi alle Amministrazioni competenti in caso di inerzia o ritardo per investimenti superiori ai 25 milioni di euro. Anche questo, un ruolo fortemente centralizzatore da parte del Governo rispetto all'autonomia decisionale. Però, se i territori non si muovono, il Governo, con l'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha deciso di procedere autonomamente.

Nel 2023 è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle imprese, dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, volta a facilitare, indirizzare e sburocratizzare le procedure per attrarre gli investimenti in Italia. Così, ad aprile 2024 è stata presentata la "Invest in Italy", la piattaforma del Ministero delle imprese e del made in Italy dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla realizzazione di investimenti produttivi in Italia, dalla fase di negoziazione fino alla sua esecuzione, compresa l'eventuale domanda di incentivazione. Poi, vi è un'area per l'attrazione degli investimenti esteri (AIE) dell'Istituto per il commercio estero, che favorisce l'insediamento e lo sviluppo di progetti di aziende straniere in Italia, promuove opportunità di investimento in tutti i settori, supporta gli investitori per tutto il ciclo di vita dell'investimento, la prima assistenza, il tutoring, l'accompagnamento, l'after-care (per usare un termine che è presente anche nella nostra proposta di legge).

Insomma, c'è una serie di misure nazionali a cui l'azione regionale deve essere raccordata, perché sembra che si stia replicando su scala locale l'azione ministeriale. Come rafforziamo, Assessore, la collaborazione con l'attività di ICE, con le Ambasciate, con le Camere di commercio italiane all'estero per promuovere presso gli imprenditori e gli investitori dei Paesi esteri? Così pure sembra debole il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, dei distretti industriali e degli Enti locali nella definizione degli accordi per l'insediamento e lo sviluppo.

Questo passaggio sul coinvolgimento del territorio è, tra l'altro, oggetto della manovra emendativa, perché non si capisce bene come sia previsto. È possibile, ma non è previsto. Possiamo pensare di fare degli investimenti rilevanti sul territorio senza coinvolgere il territorio stesso? Io non credo. Su questo punto sono possibili delle consultazioni, secondo quanto indicato al comma 6 dell'articolo 2, ma sono decisamente poco definite.

Come è poco lineare, dal mio punto di vista, tutta la sequenza temporale degli avvisi e degli accordi per l'insediamento e lo sviluppo, che sono stipulati a valle della pubblicazione di un avviso, secondo quanto stabilito all'articolo 2. Ma una realtà con forte capacità di innovazione o una multinazionale secondo voi stipula l'accordo a valle di un avviso? Io ne dubito. I contenuti di innovazione non consentono di passare attraverso uno strumento di questo tipo. Allora, c'è un elemento di indeterminatezza nella procedura della stesura di questi accordi che secondo me va chiarita. Chiedo aiuto all'Assessore, perché io sono rimasto a lungo, ma non sono riuscito a venirne fuori.

Ma torno al rapporto tra le norme nazionali e le norme regionali. Per essere concreti, sarebbe interessante, ad esempio, capire il ruolo di accordi del tipo dell'accordo di programma che il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Veneto e Invitalia hanno sottoscritto il 18 dicembre 2017 per rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere i programmi di investimento. Quell'accordo era specifico per il territorio dei Comuni della Regione del Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016. Ma il tema che voglio sollevare è relativo al rapporto con gli strumenti messi in campo oggi da questo progetto di legge e il livello ministeriale. Siamo sicuri che non stiamo replicando in piccolo qualcosa che è già presente? E siamo sicuri che riusciamo ad attivare le massime sinergie possibili tra il livello amministrativo statale e il livello regionale? Io qui pongo proprio la domanda all'Assessore, che ringrazio di essere presente in Aula.

Anche il servizio di informazione, previsto dall'articolo 6, non fa che replicare la piattaforma ministeriale Invest in Italy, che ho citato, peraltro già attivata su scala regionale in altre Regioni. Invito a visitare, per esempio, la piattaforma dell'Emilia-Romagna, che è assolutamente fatta bene, ma soprattutto è focalizzata sugli elementi di vantaggio competitivo di quella Regione. Non è generica, è molto mirata su alcuni settori industriali. Su questo poi tornerò, perché il tema delle scelte è importante. Posso citare anche il servizio di location scouting per l'acquisizione di opportunità localizzative per attrarre investimenti in Campania. Anche loro hanno fatto un bel lavoro, devo dire la verità. Oppure, appunto, il sito web, molto pulito e chiaro, dell'Emilia-Romagna.

Con questo provvedimento che cosa si offre in più rispetto alla normativa nazionale, recentemente rafforzata sul fronte dell'attrazione degli investimenti? Questa è la domanda che io mi sono posto.

Ci sono, poi, altri tre punti che vorrei portare alla vostra attenzione.

Il primo è il riferimento al recupero delle aree industriali dismesse, che è esile. Siamo alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2. Anche qui c'è tutta una serie di emendamenti che sono stati portati all'attenzione del Consiglio regionale, che auspico siano presi con grande attenzione. Non è fatto alcun cenno, per esempio, alle aree produttive ecologicamente attrezzate, le cosiddette "APEA", che sono state introdotte dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con le quali un insieme di aziende operano insieme per favorire la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali, industriali e sociali in coerenza con i diciassette obiettivi di sostenibilità indicati dall'ONU. Le APEA sono normate da almeno dieci Regioni, ma non nel Veneto. Allora, sarebbe un'occasione persa non cercare di recuperare quel tema quando si voglia promuovere un'industria integrata dal punto di vista ambientale e sociale nel territorio.

Il secondo punto è relativo all'innovazione. Secondo me non si guarda abbastanza al sistema dell'innovazione. Manca un focus specifico sull'attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo e sulla collaborazione con il sistema universitario e della ricerca regionale. Non si prevedono incentivi o agevolazioni specifiche per le start-up innovative e per le imprese ad alta tecnologia. Se è sull'innovazione che dobbiamo puntare, è necessario prevedere incentivi mirati per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica attraverso, ad esempio, una riduzione significativa dell'IRAP rispetto a quella prevista.

Il terzo punto: è data una delega totale a Veneto Innovazione in merito allo sviluppo di una strategia di marketing territoriale coordinata, al fine di promuovere il Veneto come hub manifatturiero d'eccellenza a livello internazionale. Perché non si è tenuto conto dei settori in cui il Veneto ha un vantaggio competitivo per spingere la crescita? Perché non si riconosce il ruolo dei Distretti Industriali, perché essi rimangono al centro delle strategie industriali regionali? Qui sarebbe servita un'analisi dei settori economici su cui puntare, per attrarre investimenti ad alto valore aggiunto, una mappatura delle competenze e delle eccellenze produttive del Veneto, da valorizzare per attrarre investimenti mirati, per indirizzare l'intervento operando delle scelte. Ma forse non è nelle corde di questa Amministrazione operare delle scelte. Lo ha fatto il meno possibile in questa legislatura, dal mio punto di vista, per non scontentare nessuno. Invece, crescere significa scegliere.

In sintesi, per concludere, questa legge era attesa, contiene delle misure utili, tuttavia il disegno complessivo ai miei occhi è carente di una visione strategica di lungo periodo, delle scelte di indirizzo e di un approccio integrato e mirato per attrarre gli investimenti ad alto valore aggiunto nei settori economici più promettenti del Veneto.

Il nostro territorio sta vivendo una fase di forte competizione con i territori vicini, è in atto un ridisegno della produzione industriale in molti settori, che più forte sarà nei mesi a venire con il terremoto che verosimilmente il ricorso ai dazi a livello internazionale creerà sul sistema produttivo. Ecco, serve più benzina nel motore. Mi auguro che l'attenzione all'insieme di emendamenti che sono stati proposti possa mettere almeno qualche elemento in più di valore in questa legge, che era attesa, desiderata dal territorio, ma non sufficientemente ambiziosa. Assessore, contiamo sulla sua collaborazione per riuscire a dare benzina a questo territorio.”;

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 5*

- Il testo del comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 5/2009 è il seguente:

“Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) *la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;*

2) *al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;*

3) *qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni*

relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.”.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 è il seguente:

“Articolo 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

- a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
- b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

**Note all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2009 è il seguente:

“Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. La commissione è così composta:

- a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;
- c) un rappresentante delle libere professioni designato dall'associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;
- d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed integrazioni;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.

6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all'articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sotto-commissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

9. Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.”.

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 45/2017 è il seguente:

“Art. 55 - Norma di prima attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”.

1. Nelle more della attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare, istituito con legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 “Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto”, è creata presso l'Ente Veneto Lavoro, istituito ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, apposita unità operativa che in relazione a quanto previsto agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15:

- a) svolge attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in ordine alla previdenza complementare della popolazione regionale;
- b) cura i rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori;
- c) offre servizi e assistenza qualificata connessi alla materia della previdenza in genere ed ai fondi sanitari integrativi;
- d) realizza progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale, ivi compresa l'attuazione di progetti di welfare;
- e) effettua studi e ricerche relativamente alle materie di competenza.

2. Le attività previste al comma 1 sono oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 recante "Clausola valutativa" della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, da presentarsi alla competente commissione consiliare entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020."

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 68/2011 è il seguente:

"Art. 5 Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari."

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

"Art. 3. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) *i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;*

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;

c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

"Art. 16. Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese